

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

### 79° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 1975

Presidenza del Presidente VIGLIANESI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e rinvio:

« Autorizzazione a cedere al comune di Margherita di Savoia un compendio demaniale di mq. 50.000 sito nello stesso Comune » (1034) (D'iniziativa dei senatori Barbaro ed altri):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1172, 1173, 1175 e <i>passim</i>
BERGAMASCO . . . . .	1178
BORSARI . . . . .	1175, 1177
CERAMI, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	1176
CIPELLINI . . . . .	1173, 1174, 1177 e <i>passim</i>
PATRINI . . . . .	1176, 1177, 1178
PAZIENZA . . . . .	1173
PINNA . . . . .	1173
RICCI . . . . .	1173, 1174, 1178
SEGNANA, relatore alla Commissione . . . . .	1172, 1175 1176 e <i>passim</i>
ZUGNO . . . . .	1174

##### Discussione e approvazione:

« Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella Regione Valle d'Aosta » (1551-B) (D'iniziativa del senatore Fillietroz) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1166, 1167
CERAMI, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	1167
CIPELLINI, relatore alla Commissione . . . . .	1166
MARANGONI . . . . .	1166
ZUGNO . . . . .	1167

##### Rinvio del seguito della discussione:

« Esenzione dall'IVA delle prestazioni ospedaliere » (1907) (D'iniziativa del senatore Assirelli):

PRESIDENTE . . . . .	1171, 1172
ASSIRELLI . . . . .	1171
CERAMI, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	1171
MARANGONI . . . . .	1172
SEGNANA, relatore alla Commissione . . . . .	1171
ZUGNO . . . . .	1172

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

79° RESOCONTO STEN. (25 giugno 1975)

**Discussione e approvazione:**

« Aumento degli stanziamenti per il potenziamento dei mezzi di repressione del contrabbando » (2061):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1167, 1168, 1169 e <i>passim</i>	
CERAMI, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .		1170
CIPELLINI . . . . .		1168
DE PONTI . . . . .		1168
PAZIENZA . . . . .	1168, 1169,	1170
PINNA . . . . .		1167
SEGNANA, f.f. relatore alla Commissione . . . . .		1167 1169

**Discussione e rinvio:**

« Credito agevolato al commercio » (2134)  
(Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del Governo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boffardi Ines ed altri; Milani ed altri; Erminero ed altri, e dei disegni di legge d'iniziativa dei Consigli regionali del Veneto; della Lombardia; dell'Emilia-Romagna; della Basilicata; delle Marche; della Toscana; dell'Umbria; della Campania; del Lazio; d'Abruzzo; del Piemonte; della Puglia; del Molise) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	1178, 1182, 1184
CRISTOFORI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato . . . . .	1182, 1183
SEGNANA, relatore alla Commissione . . . . .	1179, 1183

*La seduta ha inizio alle ore 10,15.*

PATRINI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**IN SEDE DELIBERANTE****Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella Regione Valle d'Aosta » (1551-B), d'iniziativa del senatore Fillietroz (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella Regione

Valle d'Aosta », d'iniziativa del senatore Fillietroz, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Cipellini di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

CIPELLINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge ritorna al nostro esame con una modifica introdotta dalla Camera dei deputati all'articolo 4. Tale modifica riguarda semplicemente il capitolo di bilancio al quale deve far carico la spesa di 211 milioni derivante dall'applicazione del provvedimento, e l'anno finanziario. In sostanza, mentre l'articolo 4 da noi approvato stabiliva che la spesa di 211 milioni avrebbe fatto carico al fondo iscritto al capitolo 3210 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974, la modifica introdotta dalla Camera prevede, invece, che la spesa di cui trattasi farà carico sul fondo iscritto al capitolo 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Questa è la sola modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento sulla quale siamo chiamati ad esprimere il nostro parere, perchè tutti gli altri articoli sono rimasti invariati. Pertanto, io invito la Commissione a volere esprimere parere favorevole.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Cipellini e comunico che la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MARANGONI. Al nostro Gruppo non rimane che ribadire quanto già dichiarato in occasione della discussione in prima lettura del presente disegno di legge, allorchè ha ritenuto di dovere esprimere il suo voto favorevole all'approvazione del provvedimento stesso. Concordiamo con quanto ha detto il senatore Cipellini in ordine alla modifica introdotta dalla Camera dei deputati e quindi riconfermiamo il nostro voto favorevole al disegno di legge nel suo complesso.

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

79° RESOCONTO STEN. (25 giugno 1975)

ZUGNO. Anche il nostro Gruppo non può che ribadire il suo voto favorevole al disegno di legge il quale, come abbiamo detto a suo tempo, traduce in concreto le disposizioni dello statuto speciale della Valle d'Aosta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale

CERAMI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si associa alle conclusioni del relatore ed esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1, 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« La spesa di 211 milioni derivante al bilancio dello Stato dall'applicazione del terzo comma del precedente articolo farà carico al fondo iscritto al capitolo 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento degli stanziamenti per il potenziamento dei mezzi di repressione del contrabbando » (2061)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento degli stanziamenti per il poten-

ziamento dei mezzi di repressione del contrabbando ».

Data l'assenza del senatore Assirelli, prego il senatore Segnana di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SEGNANA, *f.f. relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che non sia necessario spendere molte parole per illustrare il presente disegno di legge, in quanto esso non intende introdurre modifiche di carattere sostanziale nella materia riguardante la repressione del contrabbando, ma si propone soltanto di aumentare gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e destinati a fronteggiare le operazioni affidate alla Guardia di finanza nello specifico settore.

La somma che si ritiene di dovere mettere a disposizione per integrare i tre capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze ammonta a lire 3 miliardi e 500 milioni. Non sono in grado di dare ulteriori ragguagli, avendo avuto in questo momento dal Presidente l'incarico di sostituire il relatore, ma credo che la materia di cui trattasi sia talmente semplice e chiara da non richiedere maggiori delucidazioni. Pertanto, non mi rimane che raccomandare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Segnana e dichiaro aperta la discussione generale

PINNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge ci viene presentato come lo strumento idoneo ad adeguare gli stanziamenti per il potenziamento dei mezzi di repressione del contrabbando. Noi comunisti abbiamo in più occasioni manifestato la nostra particolare attenzione alla problematica di una efficace repressione del contrabbando e di ogni tipo di frode fiscale, con riguardo soprattutto alla esportazione di capitali. Tuttavia, non ci sembra che il disegno di legge vada effettivamente nella direzione di una ristrutturazione e di un coordinamento delle attività tra la Guardia

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

79° RESOCONTO STEN. (25 giugno 1975)

di finanza, le Dogane, la Pubblica sicurezza e le guardie confinarie, tali da modificare in modo radicale tutto il sistema di carattere repressivo.

Sarebbe stato opportuno un discorso più ampio a questo riguardo, che desse alla Commissione finanze la convinzione della necessità di effettuare un tipo di intervento dal punto di vista repressivo idoneo a tutelare gli interessi dello Stato. Non ci sembra, ripeto, che si vada in tale direzione, anche perchè l'aumento di 3 miliardi e 500 milioni consentirà di disporre di qualche elicottero in più per individuare le tracce dei cosiddetti spalloni, cioè di quelli che vanno ad importare caffè tostato o non tostato, sigarette e altro materiale nel nostro Paese, ma non servirà ancora una volta ad affrontare il problema dell'esportazione di capitali all'estero.

Ella, signor Presidente, ricorderà molto bene la circostanza in cui il nostro Gruppo presentò una interrogazione in merito alla esportazione di capitali da parte dell'industriale Barilla e alla presa di posizione del Ministero che gli attribuiva una multa, se non ricordo male, di 2 miliardi, alla quale l'industriale stesso riuscì a sottrarsi.

In sostanza, che cosa possiamo dire nei confronti del disegno di legge? Non siamo contrari al potenziamento dei mezzi di repressione del contrabbando; ma riteniamo che il provvedimento sia insufficiente, perchè non intravediamo una linea che consenta effettivamente alla Guardia di finanza, alle Dogane, alla Pubblica sicurezza di agire efficacemente e prontamente, così come la situazione richiede. Per queste considerazioni preannuncio l'astensione del Gruppo comunista.

C I P E L L I N I . Vorrei solo un chiarimento, ma non so se il senatore Segnana che sostituisce il senatore Assirelli sarà in grado di darlo. Gli elicotteri da osservazione NH 500 M chi li fabbrica?

P R E S I D E N T E . Siamo tutti ignoranti in materia, comunque credo che questi elicotteri siano costruiti dall'Augusta.

D E P O N T I . Esatto; però bisogna vedere se in queste cifre è compresa tutta l'attrezzatura, perchè l'elicottero più piccolo, a due posti, costa 80-90 milioni senza alcuna attrezzatura; questi elicotteri, invece, saranno almeno a 6 posti e non so, francamente, se nei 1.000 milioni previsti è compresa anche l'attrezzatura.

C I P E L L I N I . La relazione che accompagna il disegno di legge è piuttosto approssimativa, perchè dice peraltro: « Occorre pertanto provvedere all'acquisto di un centinaio di autoveicoli veloci il cui costo si aggira sui 240 milioni ». Si tratta di Maserati, di Alfette? Si sarebbe dovuto per lo meno specificare il tipo di questi autoveicoli!

P R E S I D E N T E . Vorrei informare la Commissione che ripetutamente sono stato sollecitato dal Comando generale della Guardia di finanza ad accelerare l'iter del presente disegno di legge, per ovviare alla carenza di mezzi con cui il Corpo stesso attualmente è costretto a muoversi.

P A Z I E N Z A . Anche noi riteniamo inadeguato lo stanziamento rispetto ai fini lodevoli che il disegno di legge si propone e restiamo un po' perplessi di fronte alla palese discrepanza tra quanto è scritto nella relazione e il contenuto del provvedimento stesso.

Nella relazione, infatti, si dice che nel settore aereo il Corpo (al quale peraltro va il nostro encomio per il senso di responsabilità con cui svolge i suoi compiti istituzionali sia pure con deficienza di mezzi) dispone ora di 36 elicotteri Augusta Bell della serie 47, di cui ben 21 in attività da 15 anni circa, hanno raggiunto un inaccettabile grado di obsolescenza comportando, oltre alle spese di manutenzione assai onerose, un rischio troppo elevato in tema di sicurezza di volo per cui si presenta in termini di urgenza la loro sostituzione con nuovi veicoli ad ala rotante più rispondenti allo specifico impiego di concorso all'azione anticorabbando dei reparti terrestri e navali. Necessita, quindi, acquistare almeno altri otto elicotteri che consentiranno di rinnovare in parte

6ª COMMISSIONE

79° RESOCONTO STEN. (25 giugno 1975)

l'attuale linea di volo, pur senza raggiungere la disponibilità ottimale di 72 mezzi di cui è stata accertata la necessità.

A noi sembra che, essendo questo disegno di legge in prima lettura e dovendo poi andare alla Camera, non ci siano motivi particolari per approvarlo così com'è. Pertanto, gli eventuali miglioramenti che possono essere apportati in questa sede non nuoceranno alla speditezza dell'*iter* del provvedimento. Diverso sarebbe stato invece il ragionamento se il disegno di legge ci fosse pervenuto già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Nella relazione viene fatto presente che abbiamo 21 elicotteri in attività di servizio da quindici anni circa con personale della Guardia di finanza che rischia la vita per svolgere i compiti istituzionali, mentre la disponibilità ottimale sarebbe di 72 mezzi ed io non vedo perchè non si debba raggiungere tale disponibilità. Nel disegno di legge la spesa per otto elicotteri è valutata in 1.000 milioni: a me sembra che si dovrebbe raddoppiare lo stanziamento per andare incontro alle esigenze del Corpo che opera con responsabilità e coscienza e il cui personale vola su mezzi inadeguati e obsoleti. In relazione a questa prima osservazione propongo pertanto un emendamento.

Rilevo ancora che la frase a conclusione dell'articolo 1, ultimo comma, è un po' ambigua (« La maggiore assegnazione sarà destinata all'acquisto di autoveicoli veloci, di elicotteri da osservazione e all'efficienza dell'esercizio dei servizi navale ed aereo »). In effetti, mentre si parla di acquistare, compare un altro concetto, un po' sfumato, quello dell'efficienza dell'esercizio dei servizi navale ed aereo nel quale non mi sembra rientrare l'acquisto di materiale; in questo modo lo stanziamento relativo all'efficienza dell'esercizio potrebbe essere destinato ad altre voci e non all'acquisto di mezzi.

Tutto ciò considerato, propongo un secondo emendamento che specifichi che si deve restare nell'ambito dell'acquisto di autoveicoli veloci e di elicotteri da osservazione. Raccomando i due emendamenti da me presentati all'approvazione della Commissione.

SEGNANA, *f.f. relatore alla Commissione*. Vorrei sentire meglio l'emendamento del senatore Pazienza.

PAZIENZA. Vorrei raddoppiare la spesa imputata al capitolo 3105 da lire 1.000 milioni a 2.000 milioni e modificare l'ultimo comma dello stesso articolo 1.

PRESIDENTE. In altre parole, la somma dovrebbe essere destinata all'acquisto di nuovo materiale e non a potenziare l'efficienza dei mezzi esistenti.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SEGNANA, *f.f. relatore alla Commissione*. In ordine alle osservazioni fatte, mi sembra che ci sia ben poco da rilevare e credo sia stato acquisito da tutta la Commissione che il disegno di legge meriti di essere approvato.

Vorrei profittare della presenza del sottosegretario onorevole Cerami per far presente che so per certo che molte brigate della Guardia di finanza operanti in periferia non possono svolgere il proprio servizio dopo un determinato numero di giorni perchè non hanno sufficiente carburante in dotazione. Lo stesso dicasi per le telefonate che è possibile fare: so di comandanti che, superato il numero di telefonate ammesse, devono pagare di tasca propria anche telefonate di servizio. Si tratta di persone zelanti e sensibili al proprio dovere, ma non è giusto che avvenga ciò. Mi sembra che tali aspetti siano stati messi in evidenza dal Libro bianco del ministro Visentini e ritengo che si debba tener conto di ciò che avviene se si vuole potenziare un settore dell'Amministrazione che ha una importanza relevantissima. Richiamo, pertanto, l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario su queste esigenze nel momento in cui stiamo per approvare un provvedimento che serve indubbiamente a potenziare il Corpo della guardia di finanza, al fine di risolvere i problemi che ostacolano il suo buon funzionamento.

Il primo emendamento del senatore Pazienza implica un aumento di stanziamento

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

79° RESOCONTO STEN. (25 giugno 1975)

con conseguente copertura; occorre quindi sentire il parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

Non ritengo possa essere poi accolto il secondo emendamento del senatore Paziienza perchè appare come una diminuzione della possibilità di utilizzo dei mezzi, che deve essere lasciata all'organo competente cui è affidato il compito di spendere lo stanziamento.

**C E R A M I**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Raccomando la sollecita approvazione di questo disegno di legge e non credo, a questo punto, di dover sottolineare l'efficienza della Guardia di finanza al servizio del nostro paese. Si tratta di esigenze minime e noi comprendiamo benissimo che, praticamente, il provvedimento non risolve completamente il problema dell'adeguatezza dei mezzi in dotazione al Corpo. Poichè è stata constatata la loro inefficienza, abbiamo reperito circa 3.500 milioni dal Fondo lotterie nazionali con notevole sacrificio

Circa gli emendamenti presentati dal senatore Paziienza, faccio mie le osservazioni del senatore Segnana. Per il primo, concernente l'aumento da 1.000 a 2.000 milioni dello stanziamento relativo al capitolo 3105, per cui occorre il parere della Commissione bilancio, non credo che potremmo reperire la somma necessaria.

Sono contrario al secondo emendamento proprio per la necessità di utilizzare, accanto ai mezzi nuovi, il materiale che la Guardia di finanza ha attualmente in dotazione. Raccomando, pertanto, l'approvazione del disegno di legge così come è stato presentato.

**P R E S I D E N T E**. Siamo d'accordo che gli stanziamenti sono insufficienti e costituiscono la solita « pezza », sarei dell'avviso però di riservarci, prima della votazione finale del disegno di legge, di esprimere attraverso un ordine del giorno il parere della nostra Commissione, che si è resa conto della necessità di questi stanziamenti e tuttavia li ritiene insufficienti ai fini dell'efficienza del Corpo della guardia di finanza.

L'ordine del giorno potrebbe essere così formulato:

La 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2061, concernente l'aumento degli stanziamenti per il potenziamento dei mezzi di repressione per il contrabbando;

rilevato il sensibile aumento dei compiti di istituto della Guardia di finanza,

esprime un giudizio di sostanziale inadeguatezza circa le nuove somme che vengono stanziare e

invita il Governo a volersi far carico con ogni urgenza del problema al fine di reperire nuove e più congrue disponibilità nel quadro di un disegno organico di strutturazione e potenziamento generale dei mezzi di repressione del contrabbando.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

**P A Z I E N Z A**. Ritiro gli emendamenti, in conseguenza dell'approvazione dell'ordine del giorno.

**P R E S I D E N T E**. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Allo scopo di potenziare i mezzi terrestri, ravali e aerei per la repressione del contrabbando, gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1975 sono maggiorati degli importi appresso indicati:

capitolo 3104, lire 240 milioni;

capitolo 3105, lire 1.000 milioni;

capitolo 3106, lire 2.260 milioni.

La maggiore assegnazione sarà destinata all'acquisto di autoveicoli veloci, di elicotteri da osservazione e all'efficienza dell'esercizio dei servizi navale ed aereo.

*(È approvato).*

## Art. 2.

All'onere di lire 3.500 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento di corrispondente importo dal fondo unico di riserva delle lotterie nazionali, di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1956, n. 550, e versamento dell'importo stesso nel capitolo 1999 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge:**

**« Esenzione dall'IVA delle prestazioni ospedaliere » (1907), d'iniziativa del senatore Assirelli.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Esenzione dall'IVA delle prestazioni ospedaliere », d'iniziativa del senatore Assirelli.

**SEGNANA**, *relatore alla Commissione.* Ricordo come, dopo la relazione da me svolta nella seduta del 5 marzo scorso, al termine di un breve dibattito il rappresentante del Governo si fosse riservato un ulteriore approfondimento della materia in vista di un possibile superamento dei motivi che — allo stato degli atti — lo portavano ad esprimersi negativamente sul disegno di legge in discussione.

**CERAMI**, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Debbo dichiarare che il Governo è decisamente contrario a questo dis-

egno di legge; nel caso in cui la Commissione dovesse esprimere un parere diverso, il Governo medesimo ne chiederà la rimessione in Aula per la discussione.

**ASSIRELLI.** Mi pare che questo sia un modo di discutere approssimativo: il Governo si dichiara contrario senza specificarne i motivi. Ritengo che tale parere debba essere motivato: se ci sono ragioni valide ci sia data almeno la possibilità di conoscerle.

Se non erro, l'ultima volta che abbiamo discusso l'argomento, si disse di modificare il provvedimento in senso positivo e non negativo, nel timore di una diversità di trattamento tra i professionisti privati che svolgono prestazioni a domicilio e i professionisti dipendenti dagli ospedali che effettuano prestazioni in ospedale, e si rilevò che il problema, ed ero d'accordo, riguardava le prestazioni a favore dei mutuati e non tanto quelle a favore dei privati; le prestazioni degli ospedali per i mutuati, pertanto, non avrebbero dovuto essere colpite dall'IVA per evitare l'aumento della burocrazia negli ospedali medesimi nonchè la loro esposizione con le banche, tanto più che, alla fine, lo Stato deve sanare la situazione con conseguenti aumenti nelle rette ospedaliere.

Ora, siccome è una partita di giro che alla fine si risolve in un aumento della burocrazia e dei costi, e chi deve pagare è sempre lo Stato, tanto vale che quest'ultimo provveda *ab origine* ad evitare la riscossione dei tributi nei confronti delle mutue, e li percepisca invece solo nei confronti degli altri ricoverati. Questo è infatti il significato del provvedimento; per cui, se la formulazione può essere impostata in altro modo è un conto, altrimenti si tratta proprio di non voler capire... E poi ci si lamenta che le cose vanno come vanno, in Italia!

**SEGNANA**, *relatore alla Commissione.* Di fronte alla presa di posizione del Governo riterrei opportuno un rinvio della discussione del provvedimento, anche perchè ciò potrebbe consentire, al presentatore nonchè al relatore, di prendere gli opportuni contatti con l'ufficio legislativo del

Ministero delle finanze al fine di avviare una discussione che consenta di approfondire il tema e giungere, magari, alla formulazione di un diverso parere da parte del Governo stesso. In tal modo si potrebbe anche accelerare, come è successo in altri casi, l'iter del disegno di legge: una sua rimessione all'Assemblea, infatti, non farebbe, a mio avviso, che procrastinare ulteriormente la sua approvazione.

Z U G N O . Sono d'accordo sul rinvio.

M A R A N G O N I . Siamo anche noi favorevoli alla proposta del relatore.

P R E S I D E N T E . Sembra anche a me opportuno rinviare la discussione del disegno di legge.

Poichè non si fanno osservazioni, aderendo alla richiesta dell'onorevole relatore, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

#### Discussione e rinvio del disegno di legge:

**« Autorizzazione a cedere al comune di Margherita di Savoia un compendio demaniale di mq. 50.000 sito nello stesso Comune » (1034), d'iniziativa dei senatori Barbaro ed altri**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a cedere al comune di Margherita di Savoia un compendio demaniale di mq. 50.000 sito nello stesso Comune », d'iniziativa dei senatori Barbaro, Ricci, Tanga, Murmura e Zugno.

Prego il senatore Segnana di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il senatore Barbaro, nel presentare il disegno di legge in esame, ha inteso affrontare un problema nato circa 25 anni fa dalla esigenza di reperire dei terreni per la costruzione di abitazioni per la popolazione del comune di Margherita di Savoia, che, anche

a causa dell'attività delle saline, era andata rapidamente aumentando. Il compendio demaniale in questione è frutto di una bonifica operata con materiale proveniente da cave molto lontane dalla località. Purtroppo, com'è avvenuto in altre zone, si è avuta una urbanizzazione effettuata in modo piuttosto caotico; ciò nonostante chi si rechi a Margherita di Savoia non può non constatare come la zona faccia ormai parte integrante del paese. Vi sono, praticamente, numerosi edifici. Sette appartamenti hanno cinque vani, 31 ne hanno quattro, 36 ne hanno tre, 87 ne hanno due e 81 hanno un solo vano. Si tratta quindi di costruzioni veramente assai modeste; di sistemazioni che, a mio giudizio, sono assolutamente inadeguate alle esigenze dei tempi. Ora tale situazione — pressochè identica a quella che riscontriamo in altre zone, soprattutto dell'Italia meridionale, dove in passato si è assistito alla concessione di terreni demaniali a privati che li hanno utilizzati per la costruzione di alloggi — penso meriti di essere da noi attentamente esaminata; e con occhio favorevole in quanto ritengo inutile recriminare e valutare se gli interessati avrebbero dovuto, o meno, costruire, se la precarietà della concessione avrebbe dovuto indurli a non operare in questo senso.

Noi dobbiamo prendere atto della realtà, considerando — tengo a ripeterlo — che si tratta di costruzioni eseguite da persone di modestissime capacità economiche, alle quali dobbiamo consentire di poter acquisire in proprietà il terreno sul quale insiste il loro alloggio e di poter quindi approfittare delle provvidenze disponibili per il miglioramento delle abitazioni, rendendo queste ultime rispondenti a quelle che sono le minime esigenze di carattere igienico e di salubrità e che sono oggi quanto mai indispensabili per la vita di una famiglia comune.

Ecco quindi che, di fronte a tale problema, mi sembra di dovermi esprimere in senso decisamente favorevole all'approvazione del provvedimento, il quale, nella sua articolazione, ricalca altre leggi approvate dalla nostra Commissione: ad esempio, quella relativa al comune di Vibo Valentia, che è stata la prima ad essere affrontata in modo orga-



6<sup>a</sup> COMMISSIONE

79° RESOCONTO STEN. (25 giugno 1975)

nico, nella passata legislatura, e che costituisce ancora una traccia per legiferare in materia.

Ciò detto, non mi sembra di dover aggiungere altro. Invito quindi gli onorevoli colleghi a voler dare il loro voto favorevole al disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**PINNA.** Ci siamo già più volte espressi favorevolmente alla cessione di beni demaniali in relazione a necessità soggettive. I colleghi, del resto, ricorderanno come non meno di venti giorni fa abbiamo discusso ed approvato il disegno di legge presentato dal collega Santalco e concernente i disastri provocati da un torrente che, esondando, aveva ricacciato indietro, frantumandole definitivamente e distruggendole, abitazioni e suppellettili delle popolazioni locali: anche in quella occasione ci dichiarammo favorevoli ad una soluzione del genere, in quanto ritenevamo il demanio impropriamente depositario di beni privati ed anche perchè la questione rivestiva un particolare carattere sociale, di fronte al quale non possiamo chiudere gli occhi.

Quello che però ci stupisce è un certo metodo seguito nell'affrontare i problemi: praticamente vediamo all'ordine del giorno richieste provenienti, talvolta, anche dall'opposizione, come quella relativa all'Isola Sacra, in Roma, presentata dall'onorevole Mancini la quale venne presentata, cancellata, ripresentata; e comunque anche noi avvertiamo le sollecitazioni e le pressioni da parte di popolazioni che sono fortemente interessate al problema...

**CIPPELLINI.** Quelle di Isola Sacra sono soprattutto « seconde case » di cittadini romani, per cui è un problema diverso.

**RICCI.** Inoltre la zona presenta problemi di carattere archeologico.

**PINNA.** Vi sono molte questioni connesse. Ad ogni modo, come dicevo, noi ci siamo in via di principio dichiarati sempre

favorevoli a soluzioni quali quella oggi in esame, come nel caso di Vibo Valentia, già ricordato, ed in quello di Alba. Ciò nonostante chiederemmo il rinvio della discussione del disegno di legge per affidare l'esame delle varie situazioni analoghe alla apposita Sottocommissione che fu istituita a tal fine, la quale studi caso per caso dandoci poi un quadro d'insieme che sia il più completo possibile, in modo da porre la Commissione nella condizione di esprimere un'opinione ponderata e di evitare topiche le quali, oltre ad esporci a brutte figure, potrebbero in certo modo apparire discriminanti anche nei confronti di determinati disegni di legge che debbono essere esaminati. Sarebbe forse anche opportuno che la suddetta Sottocommissione visitasse le zone interessate per avere un'ampia visione della situazione: visione che non può certo essere data da relazioni succinte, che non sempre sono acclaranti dell'urgenza del provvedimento da adottare.

**PRESIDENTE.** Anche se la sua richiesta mi sembra fondata, vorrei chiarire che già avevamo chiesto alla Presidenza del Senato che fossero trasferiti in sede deliberante una serie di provvedimenti, ma che tale richiesta è stata accolta solo per il presente disegno di legge e per un altro, esistendo ancora, per i rimanenti, difficoltà in sede governativa.

**PAZIENZA.** Per la verità, in sede di Sottocommissione si è esaminata la situazione e il relatore ha riportato alla Commissione le conclusioni dell'esame stesso. Dato, però, che a volte l'esame può richiedere una approfondita visita dei luoghi interessati, penso che si potrà tener conto delle giuste osservazioni del senatore Pinna.

Circa il disegno di legge, mentre manifesto l'avviso favorevole del mio Gruppo, debbo esprimere qualche perplessità a proposito della formulazione dell'articolo 3, sul quale vorrei dei chiarimenti da parte del Governo. Esso stabilisce infatti:

« Gli attuali occupanti hanno diritto ad acquistare dal comune di Margherita di Savoia,

sia in forma singola che associata, i lotti di terreno del compendio sui quali hanno realizzato costruzioni ».

Però, una volta stabilito il diritto di acquisto, non è detto altro, specie per quanto riguarda le cifre, mentre a me sembra che altri disegni di legge analoghi stabilissero anche il meccanismo della fissazione del prezzo d'acquisto da parte dell'occupante.

Qui, invece, solo indirettamente, mediante l'articolo 2, disponiamo dei criteri per la determinazione del prezzo. È inutile stabilire il giusto principio che la povera gente che si è costruita la casetta ha diritto ad acquistare il suolo, se noi non specifichiamo il prezzo di acquisto e lasciamo la determinazione dello stesso all'arbitrio del Comune che lo può fissare non sappiamo in base a quali parametri.

**C I P E L L I N I.** Anche il nostro Gruppo esprimerà voto favorevole al presente disegno di legge, come ha sempre fatto, del resto, quando si è trattato di provvedimenti concernenti il trasferimento di proprietà demaniali agli enti locali periferici.

Vorrei solo chiedere al relatore un chiarimento in ordine ad un punto della relazione che accompagna il disegno di legge, là dove si dice che gli edifici sono di proprietà dei costruttori. Mi sembra, in sostanza, che il termine « costruttore » sia un po' improprio, perchè uno può essere costruttore e non abitare l'edificio; e siccome la nostra preoccupazione è stata sempre quella di evitare che la speculazione si inserisca in provvedimenti del genere e che si realizzino guadagni a danno della povera gente, desidero essere tranquillizzato circa la proprietà degli edifici.

**Z U G N O.** Anch'io esprimo, a nome del mio Gruppo, parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Condivido le argomentazioni accennate dal collega Pinna, nel senso che indubbiamente occorre che tutti i provvedimenti in materia vengano esaminati in maniera globale dalla Sottocommissione.

Siccome a suo tempo anch'io ero stato incaricato di presiedere, nella passata legisla-

tura, una Sottocommissione per la valutazione dei provvedimenti di questo tipo, ricordo che la stessa aveva stabilito dei requisiti fondamentali ai quali i provvedimenti dovevano rispondere per poter procedere alla loro approvazione: e il requisito primario, diciamo, era quello della cessione dei compendi demaniali ad enti pubblici territoriali.

Ora, a me sembra che nel disegno di legge in esame tale requisito venga rispettato. È giusto, certamente, che si tenga conto anche di tutte le altre proposte; ma il fatto che l'apposita Sottocommissione continui nella sua attività, il fatto che siano state fatte richieste di trasferimento alla sede deliberante anche per altri disegni di legge riguardanti analoga materia e che a tutt'oggi il Presidente del Senato non abbia dato l'autorizzazione, non debbono impedire l'approvazione da parte nostra di quei provvedimenti che hanno già avuto il vaglio della Sottocommissione, che rispondono al determinato requisito dell'assegnazione dei compendi demaniali ad enti locali e che hanno urgenza di essere risolti, perchè sappiamo tutti le complicazioni che stanno dietro provvedimenti di questo tipo e sappiamo che alcune norme salvaguardano anche sotto l'aspetto delle conseguenze di ordine giuridico che potrebbero nascere per l'amministrazione. Quindi, è opportuno che essi vengano approvati il più sollecitamente possibile, raccomandando però alla Sottocommissione di esaminare con altrettanta sollecitudine i disegni di legge che sono ancora pendenti e per i quali non abbia finora espresso un parere.

**R I C C I.** Essendo uno dei firmatari del disegno di legge al nostro esame, non posso certamente esprimere parere contrario. Credo, però, che meriti attenzione la proposta del senatore Pinna, di un accertamento non solo dell'effettivo stato delle cose, ma anche di come si sia pervenuti a questa situazione.

Siccome è stato ricordato che non ci troviamo di fronte al primo caso di occupazione o usurpazione di beni demaniali da parte di cittadini concessionari del diritto all'occupazione con deliberazione delle capitanerie di porto, mi sembra che dobbiamo

denunciare il sistema che ha concorso a determinare quella situazione di caos e di depauperamento di beni naturali indispensabili, quali sono le coste, senza che i responsabili di tale situazione abbiano la benchè minima responsabilità di cui rispondere. Infatti, essi rimangono responsabili impuniti, per il semplice fatto che per ragioni di carattere sociale siamo costretti a fare delle sanatorie di ordine legislativo in questa materia.

Ed allora, fermo restando il parere favorevole alla concessione di queste sanatorie, propongo che un rappresentante della Commissione, così come diligentemente fece il senatore Segnana in altra occasione, si rechi sul posto ad esaminare la situazione, studi gli atti della concessione e le condizioni alle quali i concessionari erano tenuti ad attenersi, valuti le responsabilità del mancato controllo o della mancata sorveglianza sul rispetto delle clausole e, soprattutto, accerti che si tratti di singoli cittadini e non di imprese o società di costruzione che abbiano fatto la speculazione e abbiano poi messo i poveri cittadini nella condizione disperata di non sapere oggi se sono proprietari o se non saranno più beneficiari dei terreni che hanno pagato. Sulla base di questi accertamenti, se saremo sicuri di non favorire alcuna speculazione, potremo sentirci a posto con la nostra coscienza; se emergeranno responsabilità di questa o di altre capitanerie di porto, la Commissione si faccia carico di denunciare a chi di competenza tutti i dirigenti e quindi, con loro, i corresponsabili che si sono sottratti all'obbligo di controllare che certe situazioni non si verificassero.

Questo, per rispondere anche alla sollecitazione che ci è stata rivolta perchè certe anomalie nel nostro paese non abbiano a ripetersi.

**B O R S A R I.** Vorrei ribadire quanto ha detto il senatore Ricci, dopo la richiesta del collega Pinna che mi sembra giusta nel principio e nel merito, perchè è assurdo che ci troviamo a deliberare in modo frammentario senza elementi di conoscenza.

Tenuto conto della comunicazione che ci è venuta dal signor Presidente, circa la possibilità di varare questo disegno di legge, io credo che potremmo anche aderire all'idea di approvarlo, a condizione però che vengano effettuati gli accertamenti di cui parlava il senatore Ricci, perchè non si tratta solo di concedere all'Amministrazione comunale il terreno, ma anche di sapere come stiano le cose.

Deve essere accaduto qualcosa di molto incontrollato e se sussistono casi nei quali dovessero ricorrere certi estremi — anche senza parlare di speculazione — al fine di avere un'idea esatta delle dimensioni del fenomeno e di adempiere al nostro dovere nei confronti di operazioni non perfettamente legittime, io credo che soddisfare questa richiesta sia il minimo che si possa fare prima di decidere sul provvedimento.

**P R E S I D E N T E.** Riassumendo, esiste la proposta del senatore Pinna, appoggiata dal senatore Ricci e argomentata dal senatore Borsari, di un rinvio previo esame della situazione sul posto.

**S E G N A N A,** *relatore alla Commissione.* Ritengo doveroso fornire alcune informazioni: anzitutto, questo provvedimento, insieme con altri è stato sottoposto parecchi mesi fa alla Sottocommissione. In quella sede ci si è dichiarati in linea di massima favorevoli all'inoltro alla Commissione per l'esame di tutti i provvedimenti che prevedono la concessione di aree demaniali a favore degli enti locali, e pertanto il parere di massima favorevole alla discussione è stato già espresso.

Circa l'esigenza di effettuare un sopralluogo e di rendersi conto di persona della situazione, penso che la proposta sia tale da agevolare certamente il lavoro della Commissione. Vorrei dire, però, che per questo provvedimento, un anno e mezzo fa, feci una visita al comune di Margherita di Savoia su preghiera del primo presentatore, senatore Barbaro, e potrei così constatare la realtà dei fatti. Posso così dare ampie garanzie che non si tratta assolutamente di speculazione,

ma di costruzioni tirate su da povera gente. Se ci sono, inoltre, da rilevare eventuali responsabili della capitaneria di porto che non ha chiesto i mezzi per abbattere le case in costruzione, esse sono attenuate dal fatto, ripeto, che si tratta veramente di povera gente. Io sono originario di una regione di montagna non certo ricca, con piccoli paesi ed una popolazione, dedita soprattutto all'agricoltura ed alla zootecnia, che non nuota nell'abbondanza, ma posso dire che non vi è alcuna abitazione nell'ambito della mia Regione dove una persona viva nelle condizioni che ho potuto invece appurare facendo il sopralluogo. Francamente, debbo dire che mi vergogno di essere italiano quando vedo certe situazioni. Da parte mia, non ho alcuna difficoltà ad accogliere la proposta di effettuare il sopralluogo, desidererei però che esso non ritardasse l'iter del disegno di legge perchè credo che determinati problemi, per i loro risvolti di carattere sociale, meritino di essere risolti nel più breve tempo possibile.

P A T R I N I . All'articolo 2, capoverso 4), si dice: «effettuare l'urbanizzazione della zona con apposito piano particolareggiato». Ma se si è già costruito?

S E G N A N A , *relatore alla Commissione*. Bisognerà fare le fognature, eccetera. Penso che qualche abbattimento potrà anche essere eseguito ed il Comune potrà indenizzare.

Vorrei ricordare ciò che ho detto prima, e cioè che in tutto il compendio la situazione è la seguente: 7 appartamenti con cinque vani; 31 appartamenti con quattro vani; 36 con tre vani; 87 con due vani; 81 con un vano. Ho visto gente vivere in un vano dove c'è tutto: dalla camera da letto, con tenda divisoria, ai servizi igienici. Onorevoli colleghi, sono cose queste che riempiono di amarezza chi le constata, e ci si rende conto che non c'è stata speculazione nell'iniziativa.

Il compendio che si chiede di vendere al comune è di 50.000 metri quadrati circa, ma l'area occupata dalle case è di 14.000 metri quadrati.

P R E S I D E N T E . Mi pare che la testimonianza del relatore potrebbe forse far cadere le richieste fatte.

C E R A M I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo, in linea di massima, è favorevole all'adozione del provvedimento. Però, anche da quanto è stato detto in questa Commissione, raccomanderei un esame globale. L'esigenza di un esame approfondito deriva anche dal fatto che mentre nel disegno di legge in questione è prevista una somma di 25 milioni, che dovrebbe corrispondere il Comune di Margherita di Savoia, la stima fatta dall'ufficio tecnico erariale arriva addirittura ad una somma di 2.984.538.000. Ora ci accorgiamo che la differenza tra 25 milioni e i quasi tre miliardi è tale per cui quelle osservazioni che sono state qui fatte possono anche avvalorare il sospetto che certe situazioni non siano chiare. È vero che il relatore Segnana ci ha assicurato di essere stato sul luogo e di avere constatato *de visu* la situazione di questi occupanti che sono tutti, a quanto pare, proprietari; però, ripeto, la differenza del prezzo e la formulazione stessa del disegno di legge possono prestare il fianco a sospetti di qualche cosa di non troppo chiaro. Quindi il Governo ritiene di invocare dei criteri di carattere generale, pur essendo vero che questi provvedimenti, che hanno una prospettiva di carattere sociale, devono essere considerati sotto un particolare profilo. Il Governo è dunque favorevole al disegno di legge in linea di massima, però con una rivalutazione — che è stata fatta nel mese di febbraio — del prezzo stabilito nello stesso disegno di legge. Poi, a maggior chiarimento, devo dir che l'area non è di 50.000 metri quadrati ma di 54.079, di cui 21.531 (questo è l'accertamento dell'ufficio tecnico) destinati all'edificabilità, ragion per cui ritengo che non sia stata tutta costruita questa area. E questo, naturalmente, ci mette nella condizione di non essere tranquilli. Con questa specificazione per quanto riguarda il prezzo e per quanto riguarda la rettifica delle aree, e sottolineando il fatto che sono destinati ad area edificabile 21.531 metri quadrati, il Governo non è contrario all'adozione del provvedimento di legge.

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

79° RESOCONTO STEN. (25 giugno 1975)

**S E G N A N A**, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, io mi rendo conto che queste sono le stime che sono state fatte dall'ufficio tecnico erariale, perchè l'ufficio tecnico erariale fa delle stime rapportate a delle costruzioni che sono site su terreni da costruzione; quindi da un punto di vista puramente tecnico è logico che si facciano queste valutazioni. Ma qui non si tratta di vendere al Comune, con la valutazione di un pezzo ordinario, un terreno demaniale nel quale è insito anche un valore edilizio. Il disegno di legge viene presentato appunto per costituire un'eccezione, perchè se i proprietari dovessero acquistare ai normali prezzi stabiliti dall'ufficio tecnico erariale, non ci sarebbe bisogno di un disegno di legge di sanatoria.

**B O R S A R I**. Non ci sarebbe nemmeno bisogno della legge per l'espropriazione. Ci vuole un piano regolatore...

**C I P E L L I N I**. Bisogna evitare che vi possa essere speculazione sull'area ancora edificabile.

**B O R S A R I**. Se noi, ad esempio, al punto 4) dicessimo che deve essere fatto un piano di urbanizzazione particolareggiato, avendo riguardo alle zone costruite, che costituisca un'opera di bonifica e che consenta di utilizzare l'altra superficie rimasta scoperta, a norma della legge 22 ottobre 1971, n. 865, penso che anche il Governo, per quanto riguarda il prezzo, non avrebbe motivo di fare questioni. Perchè i tre quinti dell'intera area sono destinati a servizi pubblici, piazze, strade, eccetera e gli altri due quinti, in parte sono già costruiti. Quindi, complessivamente, tutta l'area edificata o edificabile da destinare a edilizia popolare rientrerebbe nelle norme della legge n. 865 e saremmo completamente tranquilli; potremmo così dare al Comune l'area per 25 milioni, perchè l'utilizzo sarebbe destinato ad incrementare l'edilizia popolare e il piano di urbanizzazione.

**P R E S I D E N T E**. Per questo basta un emendamento aggiuntivo.

**B O R S A R I**. Il senatore Segnana ha illustrato la situazione nella quale si trova la gente di lì, una zona di bonifica. Io direi di fare sì delle condizioni di favore al Comune, però, indicando delle norme di utilizzazione e dei vincoli precisi.

**C I P E L L I N I**. Bisogna trovare una formulazione precisa, specialmente per quanto riguarda l'utilizzazione della zona ancora edificabile.

**S E G N A N A**, *relatore alla Commissione*. C'è da farsi cascare le braccia di fronte a questo sistema di valutazione, quando noi vediamo l'ANAS che paga dopo cinque anni a prezzi svalutati le costruzioni della povera gente; quando lo Stato va a pagare le espropriazioni per la costruzione di strade, dopo 5-6 anni, a prezzi che sono al di sotto dei normali prezzi agricoli, quando c'è da fare un'opera di carattere sociale e si usano questi metri. Io prego l'onorevole Presidente di volermi esonerare dall'essere relatore di questi provvedimenti, perchè ne provo un grave disagio di carattere morale ogni volta che mi trovo ad affrontare questi problemi. Questa è l'Italia e non si può avere una conduzione di questo genere.

**P A T R I N I**. Noi recentemente abbiamo approvato un altro provvedimento del genere. In quella occasione suggerii di fare riferimento ai parametri dello strumento urbanistico, ma non ebbi felice sorte. Sono felice che oggi si torni a dire che occorre introdurre lo strumento urbanistico (mi riferisco alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni) anche per garantirci da eventuale utilizzo improprio da parte del Comune. In quella occasione è sorto, caro Segnana, lo stesso problema. Il Governo, poi, ha acceduto o ha receduto dalle stime fatte dall'ufficio tecnico erariale? Io credo poco che anche qui il Governo recederà. Se vogliamo uscire da situazioni disagiate e disperate qual è questa che ci ha descritto il relatore Segnana, bisognerebbe seguire la stessa formulazione e lo stesso criterio per gli analoghi casi — di cui uno recentissimo proposto da parte di un collega democri-

stiano e uno da parte di un collega comunista —, cioè trovare lo strumento urbanistico, in conformità alla legge n. 167, in modo che anche il Comune, per contratto di compravendita sia vincolato a fare un piano conformemente alle leggi vigenti in materia di esproprio o all'utilizzo dei territori ai sensi della legge n. 167 e successive modificazioni. Perciò pregherei il relatore Segnana di non insistere nella determinazione causatagli dalla sua amarezza e il Governo di aderire, come in una recente occasione, alla formulazione di una stima confacente alla drammatica situazione che stiamo esaminando.

**PRESIDENTE.** Tutti ci siamo convinti che il disegno di legge è giusto, soprattutto tenendo conto della testimonianza del relatore, senatore Segnana. Mi pare quindi che vada chiarito il punto 4) dell'articolo 2, là dove dice: « effettuare l'urbanizzazione della zona con apposito piano particolareggiato », con un'aggiunta che nella sostanza dica: « È fatto obbligo al Comune di adibire esclusivamente la rimanente area fabbricabile a edilizia popolare », lasciando tutto il resto come sta.

**CIPELLINI.** Bisogna chiarire: « adibire esclusivamente », per evitare scappatoie.

**PATRINI.** Può esservi l'esigenza di costruire una scuola.

**SEGNANA, relatore alla Commissione.** Io avevo parlato di prevedere l'utilizzo del terreno fabbricabile per l'edilizia popolare e per i servizi pubblici. Il collega Cipellini chiede giustamente che venga precisato: « esclusivamente per l'edilizia popolare e per i servizi pubblici ».

**BERGAMASCO.** Questo per le aree non costruite. Ma come si fa per quelle costruite?

**PRESIDENTE.** I due terzi vanno adibiti a strade, servizi sociali, verde e così via.

**BERGAMASCO.** Ma dove già si è costruito bisogna lasciare la disposizione che consente al Comune di accordarsi con gli occupanti.

**SEGNANA, relatore alla Commissione.** Una formulazione troppo affrettata potrebbe portare a rendere di difficile applicazione il provvedimento. Quindi mi sembra che, se questo è l'orientamento della Commissione, potrebbe essere utile meditare un po' più a lungo sulla materia e trovare la migliore formulazione possibile; perchè, così com'è attualmente, il disegno di legge corrisponde ad una certa impostazione, che l'emendamento turberebbe.

**RICCI.** Si potrebbe anche interpellare il Comune.

**PRESIDENTE.** Allora, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta, per consentire al relatore di elaborare una nuova formulazione del testo, che tenga conto delle proposte avanzate nel corso della discussione odierna.

*(Così rimane stabilito).*

#### Discussione e rinvio del disegno di legge:

« **Credito agevolato al commercio** » (2134)  
*(Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del Governo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boffardi Ines ed altri; Milani ed altri; Erminero ed altri, e dei disegni di legge d'iniziativa dei Consigli regionali del Veneto; della Lombardia; dell'Emilia-Romagna; della Basilicata; delle Marche; della Toscana; dell'Umbria; della Campania; del Lazio; d'Abruzzo; del Piemonte; della Puglia; del Molise) (Approvato dalla Camera dei deputati)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Credito agevolato al commercio** », già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un dise-

gno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boffardi Ines, Allegri, Erminero, Degan, Grassi Bertazzi, Caroli, Beccaria, Vaghi, Sangalli, Anselmi Tina, Bertè, Maggioni, Laforgia; Milani, Raffaelli, D'Amico, D'Alema, Triva, Coccia, D'Angelo, Bastianelli, Cataldo, Busetto; Erminero, Allegri, Sangalli, Caroli, Aliverti, Anselmi Tina, Vaghi, Bianchi Fortunato, Costamagna, Grassi Bertazzi, La Loggia, Lapenta, Mazzotta, Fioret, e dei disegni di legge di iniziativa dei Consigli regionali del Veneto; della Lombardia; dell'Emilia-Romagna; della Basilicata; delle Marche; della Toscana; dell'Umbria; della Campania; del Lazio; d'Abruzzo; del Piemonte; della Puglia; del Molise,

Comunico che la 10<sup>a</sup> Commissione ha dichiarato di non avere nulla da osservare per la parte di sua competenza.

Prego il senatore Segnana di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**S E G N A N A**, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo del disegno di legge che abbiamo dinanzi, risultante dall'unificazione di una serie di disegni di legge d'iniziativa governativa, parlamentare e regionale, è il frutto della convergenza di varie posizioni espresse dai vari Gruppi politici durante l'esame dei diversi provvedimenti presentati alla Camera dei deputati.

Non credo che sia necessario illustrare l'esigenza del credito agevolato al commercio. È un problema del quale ci siamo occupati molto spesso, soprattutto in occasione di provvedimenti di rifinanziamento della legge n. 1016 e in occasione anche di altre discussioni che hanno visto impegnata la nostra Commissione sui problemi che riguardano il credito alle attività industriali, commerciali, artigianali e agricole. Proprio in riferimento alla legge 16 settembre 1960, n. 1016, si è chiesto frequentemente che la materia fosse regolata in maniera migliore. È appunto quello che si è proposto di realizzare il Comitato ristretto della Camera di deputati con il testo al nostro esame.

Devo dire subito che su questo provvedimento hanno espresso parere favorevole le

Commissioni industria e affari costituzionali del Senato.

Come ho già detto, il disegno di legge al nostro esame è il frutto di una convergenza delle varie posizioni espresse dai Gruppi. Forse a causa di ciò taluni aspetti sono stati, magari, trascurati, mentre su altri si è avuta maggiore accentuazione; il compromesso cui si è giunti ha portato a compiere qualche imprecisione: nel complesso, però, penso che si possa esprimere un giudizio positivo.

In ordine, poi, ai singoli articoli di cui si compone il disegno di legge vi sono da fare, a mio giudizio, alcune osservazioni. Si tratta, naturalmente, di esprimere una valutazione di carattere generale. Se si dovesse decidere di accettare il disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, per non ritardarne la definitiva approvazione, le mie osservazioni potrebbero essere considerate marginali. Potrebbero essere prese in considerazione qualora la Commissione decidesse di apportare modifiche al testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento. In linea di massima penso che sia meglio seguire la prima strada, cioè approvare il provvedimento così come ci è pervenuto.

Un'osservazione che faccio, ad esempio, sull'articolo 1 riguarda i soggetti che beneficiano del credito agevolato. Debbo dire subito che, trattandosi di un provvedimento a favore del commercio, avrei preferito che al primo posto venissero messe le piccole e medie aziende esercenti il commercio e la somministrazione al pubblico di bevande, insonnia il commercio tradizionale che costituisce ancora l'ossatura fondamentale del settore della distribuzione e che è senza dubbio quello che ha maggior bisogno di interventi affinché le strutture siano adeguate alle esigenze dei tempi. Mi sono chiesto se fosse giusto che a beneficiare di questo intervento fossero le società in generale, senza alcuna limitazione. Tra queste società ci sono grandi gruppi, come la Rinascente, la Standa e altre organizzazioni del genere.

Altra osservazione riguarda la possibilità per gli enti locali e territoriali di partecipare ad iniziative di carattere commerciale. All'articolo 1, infatti, si prevede che per le

cooperative di consumo vi possa essere anche la partecipazione di capitale degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici. Ritengo che la grave situazione finanziaria attuale degli enti locali non consenta loro di partecipare con capitale ad iniziative di carattere commerciale. Inoltre non vedo, tra le funzioni degli enti locali, quella di partecipare ad attività di carattere commerciale, anche se svolta da cooperative, perchè l'ente locale entrerebbe così in settori che hanno una incidenza molto relativa per quanto riguarda i problemi di interesse pubblico. È questa una osservazione mia personale, che trova riscontro in una concezione dell'amministrazione comunale che mi deriva da una certa tradizione.

Ritengo, poi, superfluo il numero 2) in quanto al numero 1) le cooperative sono già citate. Bisognerebbe semmai mettere al numero 1) le società, le cooperative di consumo, i consorzi e altro.

L'articolo 2 prevede che i finanziamenti siano concessi sempre che vi sia la presentazione di programmi di investimento che diano concreto affidamento di contribuire all'aumento della produttività e funzionalità del servizio distributivo. Da un punto di vista di tecnica legislativa forse c'è da chiedersi cosa significhi in una legge la parola « concreto » e in che modo gli interessati possono dimostrare la « concretezza » per l'aumento della produttività del servizio distributivo.

Nello stesso articolo si prevede che il credito sia esteso alla formazione di scorte. È questa è una novità molto interessante per il settore commerciale. È stata una continua aspirazione da parte delle categorie commerciali quella di poter ottenere delle agevolazioni anche per la formazione delle scorte. È, comunque, un certo rischio che si corre. Si tratta praticamente di dare un credito di esercizio che ha indubbiamente sempre dei rischi, in quanto è strettamente legato alla attività commerciale che può avere delle oscillazioni, certamente ben diverse da quelle che si verificano in altri settori economici, in modo particolare l'agricoltura che è quella che beneficia di particolari crediti agevolati. Qui non si tratta di credito di esercizio, ma di estendere la concessione di mutui anche

per le scorte, le quali si acquistano e poi si continuano a rinnovare.

L'articolo 3 prevede un tasso annuo di interesse comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio. Questo tasso viene stabilito annualmente dal Ministro del tesoro, sentiti i Ministri competenti e deve essere non superiore al 65 per cento del tasso di riferimento, ed al 50 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, cioè per i territori del Mezzogiorno. I mutui hanno una durata di 10 anni, e di 15 anni per i territori del Mezzogiorno. Anche qui ci sarebbe una osservazione da fare: credo che gli onorevoli deputati abbiano visto le cose frettolosamente. Se vi è modo di prevedere qualche agevolazione per le zone depresse, vi è da ricordare che nel provvedimento, insieme con il Mezzogiorno, dovrebbero essere previste anche le zone classificate montane, a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991. Vi è una depressione in tutto il territorio montano, anche fuori dall'area del Mezzogiorno, e non vedo perchè non possano beneficiare di migliori agevolazioni, che sono previste per il Mezzogiorno, anche le strutture di carattere commerciale dell'Appennino tosco-umbro-emiliano, delle zone montane della Liguria, della Lombardia, del Piemonte o del Friuli-Venezia Giulia.

L'articolo 4 prevede quali sono gli istituti di credito. Praticamente, tutti gli istituti che esercitano il credito a medio termine e che sono autorizzati ad operare con l'Istituto centrale del credito a medio termine, hanno la possibilità di concedere il mutuo. Vi è una novità interessante: nel secondo comma dell'articolo 4 c'è la possibilità che siano offerte in garanzia, in mancanza di garanzie reali, anche le attrezzature e i macchinari. Anche qui è prevista la possibilità di una garanzia da parte degli enti locali. Per questo punto sarei di parere ancora più negativo. Cioè, mentre si può capire una partecipazione degli enti locali per una determinata iniziativa promossa da una cooperativa, non ritengo che per iniziative che attengono al settore commerciale, così soggetto a movimenti e ondulazioni, a fortune e a sfortune, vi debba



essere la prestazione di garanzie da parte dell'ente locale o dell'ente pubblico.

L'articolo 5, poi, prevede la possibilità che il credito agevolato sia esteso anche alle locazioni finanziarie. Questa è pure una novità abbastanza interessante, anche se, così come l'articolo è formulato, vi sarà difficoltà nell'applicazione.

L'articolo 6 prevede la costituzione di un comitato per la gestione del fondo presso il Ministero dell'industria e commercio. È prevista la partecipazione a questo comitato di due rappresentanti designati dalle Regioni, di cui uno designato dalle Regioni meridionali; è previsto inoltre che il comitato sia tenuto a convocare i rappresentanti delle Regioni interessate alle domande da esaminare per la concessione dei contributi. Questo comitato, naturalmente ha il compito di stabilire i termini per la presentazione delle domande e di svolgere tutte le altre attività. Vi è da osservare che non è prevista una segreteria di questo comitato come si è fatto in altri provvedimenti del genere. Però penso che, più che altro, sia un problema di organizzazione interna del Ministero e quindi la mia è una semplice osservazione che non ha molto peso.

Al terz'ultimo comma dello stesso articolo è previsto che soltanto la quota del 10 per cento sia riservata per il commercio all'ingrosso. È questa una scelta operata dalla Camera dei deputati in ordine alla quale avrei delle perplessità, perchè è una limitazione che rende meno efficace il provvedimento, per un settore che ha altrettanto bisogno, come per quello al dettaglio, di poter avere dei finanziamenti per migliorare le proprie attrezzature. Credo che sia assolutamente da rigettare la tesi, anche da un punto di vista puramente tecnico, che il commercio all'ingrosso non svolga una funzione abbastanza vitale; ritengo vi sia ancora un largo spazio per questo settore, il quale è indispensabile per il rifornimento delle unità al dettaglio. Infine, il penultimo comma prevede che i fondi debbano essere ripartiti per il 50 per cento a favore delle zone del Mezzogiorno e per l'altro 50 per cento a favore del restante territorio nazionale.

L'articolo 7 prevede la costituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti; prevede altresì che questo fondo sia amministrato da un comitato composto da nove membri, di cui uno designato dal Ministero del tesoro, uno da quello dell'industria e gli altri in rappresentanza delle banche e delle organizzazioni commerciali. Al fondo centrale di garanzia possono accedere i soggetti beneficiari dei mutui, che non siano in grado di offrire garanzie reali o garanzie con privilegio speciale. È previsto che la garanzia di natura sussidiaria si esplica nella misura del 100 per cento sino a 30 milioni di perdita e fino all'80 per cento per l'eccedenza. È questa un'iniziativa molto utile anche se dobbiamo rilevare che il funzionamento di questi fondi è veramente eccezionale.

L'articolo 8 prevede che le dotazioni del Fondo centrale di garanzia siano costituite attraverso: una trattenuta dello 0,50 per cento sull'importo originario dei finanziamenti concessi; le somme ancora disponibili sui fondi che sono stati messi a disposizione del Mediocredito centrale in occasione di vari provvedimenti con cui si è provveduto a sanare difficili situazioni derivanti da particolari calamità atmosferiche, alluvioni, terremoti ed altro; un contributo dello Stato di 1 miliardo; gli interessi maturati sulle disponibilità del Fondo; eventuali contributi degli istituti ed aziende di credito.

Inoltre è prevista, per le Regioni a statuto speciale ed ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano, la facoltà di istituire propri fondi di garanzia a copertura dei rischi inerenti alle agevolazioni di cui alla presente legge.

L'articolo 9 prevede che le opere realizzate e i beni acquistati con i finanziamenti ottenuti attraverso il credito agevolato non possano essere alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento del finanziamento, salvo che il subentrante abbia titolo alla concessione dei mutui secondo i criteri e le procedure stabilite dall'articolo 6.

L'articolo 10 prevede che l'estinzione anticipata del mutuo fa immediatamente cessare l'erogazione del contributo agevolato. In caso di fallimento dell'impresa, l'erogazione viene interrotta all'atto della dichiarazione giuridica di insolvenza e il residuo debito sarà soddisfatto alla data di riparto finale dell'attivo.

L'articolo 11 concerne le agevolazioni di carattere tributario. Vorrei qui osservare che non mi sembra che le agevolazioni previste rappresentino una novità; direi, anzi, che quelle concernenti appunto la possibilità di sottomettere gli atti, i contratti e le formalità relative alla esenzione dalle tasse sulle concessioni governative, nonché dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali sono già contemplate dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973. Il fatto, comunque, che queste agevolazioni vengano qui confermate non nuoce, e quindi l'articolo può anche rimanere.

L'articolo 12, infine, riguarda le norme transitorie.

Penso di avere illustrato in maniera esauriente il disegno di legge. Mi sono permesso di fare delle osservazioni di carattere marginale per dare una visione completa del provvedimento; ma su di esse non insisterei se dovesse prevalere un orientamento favorevole in linea di massima all'approvazione del provvedimento stesso, per evitare un suo ritorno all'altro ramo del Parlamento.

**P R E S I D E N T E.** Comunico che la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in esame. Siccome l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ha preannunciato che il Governo intende proporre delle modifiche al testo del disegno di legge, credo sia opportuno che tali modifiche vengano illustrate prima di dare inizio alla discussione generale.

**C R I S T O F O R I**, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Premetto subito che alcune osservazioni che il relatore ritiene marginali il

Governo le considera invece sostanziali ed importanti.

Non vi è dubbio che l'esperienza maturata nel corso di attuazione delle leggi concernenti il credito al commercio abbia messo in evidenza l'esigenza di una normativa, che tenga conto della nuova disciplina del commercio stabilita con la legge 11 giugno 1971, n. 426, e della programmazione regionale della rete distributiva, sia per quanto riguarda i programmi d'investimento che le procedure di concessione e i soggetti beneficiari delle agevolazioni.

Il lavoro svolto dal Sottocomitato presso l'altro ramo del Parlamento è stato ottimo, anche perchè — come ha messo in rilievo il relatore — ha consentito una convergenza delle varie tesi; ma l'approvazione in sede di Commissione è stata un po' affrettata per l'intendimento di arrivare, prima della sospensione dei lavori parlamentari, alla definizione del provvedimento, talchè sono sfuggite alcune considerazioni che ritengo opportuno che la Commissione finanze e tesoro del Senato approfondisca anche per avere un testo legislativo che sia funzionale e non contenga altre anomalie che ci costringerebbero, magari tra un mese, a rimetterci al lavoro.

Sulle valutazioni di ordine generale dei principi ispiratori del provvedimento, il Governo è d'accordo; è sulla formulazione di alcuni articoli che esso avanza delle osservazioni, in parte di carattere formale, in parte di carattere, invece, sostanziale. Mi riferisco, innanzitutto, all'articolo 1, la cui formulazione presenta delle carenze. Al punto 1), ad esempio, si fa riferimento ai soggetti che hanno diritto a queste agevolazioni e si dice: « le società, le cooperative, i loro consorzi, i gruppi d'acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie ed altre forme di commercio associato costituito esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio... ». Ora, non è chiaro se la dizione « costituito esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio » si riferisca a tutte le forme collettive sopra elencate o soltanto alle altre forme di commercio associato.

Va poi chiarito che, per potere essere titolari di un finanziamento, le unioni volontarie debbono assumere una configurazione giuridica che le renda soggetti di diritto. Una unione volontaria, cioè, può anche essere semplicemente un contratto; noi, invece, dobbiamo dare una definizione più precisa.

Sempre al punto 1), come al punto 3) dell'articolo 1, si fa riferimento al concetto di piccola e media impresa esercenti il commercio, senza specificare il criterio di base per individuare tali imprese; mentre al punto 3), dove si dice « o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande » può sorgere il dubbio che si voglia fare riferimento anche alle imprese esercenti il commercio. La volontà del legislatore è chiara, ma la interpretazione può essere dubbia e bisogna evitarlo.

Pertanto il Governo, mantenendo ferma la sostanza dell'articolo, intende proporre alcune modifiche che definiscano meglio questi concetti, nonchè l'aggiunta di un ulteriore comma che stabilisca dei limiti al fine di individuare più chiaramente il concetto di piccola e media impresa alle quali debbono andare i finanziamenti.

**S E G N A N A**, *relatore alla Commissione*. Non ho capito: si pongono delle limitazioni per il commercio al dettaglio e si lasciano le società con migliaia di dipendenti?

**C R I S T O F O R I**, *sottosegretario di Stato per il commercio, l'industria e l'artigianato*. Poniamo una limitazione per tutti, affinché i finanziamenti vadano effettivamente alle piccole e medie imprese, comprese le cooperative ed i loro consorzi, arrivando cioè ad una definizione giuridica più certa dell'articolo 1.

Per quanto riguarda l'articolo 2, concordo con quanto detto dal relatore sulla novità delle scorte e per accentuarne il significato il secondo comma andrebbe completato per salvaguardare nuove iniziative.

All'articolo 3 sono state concordate con il competente ufficio del Tesoro queste osservazioni: innanzitutto, la dizione nel pri-

mo comma (« non superiore al 65 per cento del tasso di riferimento »), lascia credere che sia possibile fissare un tasso diverso caso per caso; quindi, la formulazione dovrebbe essere precisa e stabilire l'applicazione ai casi futuri.

Nel secondo comma (« Il tasso di riferimento, di cui al precedente comma, viene stabilito annualmente... »), sembra opportuno prevedere la possibilità di variazione del tasso anche con scadenze più brevi per evitare che la legge resti inoperante. Bisognerebbe togliere « annualmente ».

Passando all'articolo 4 laddove si parla, nel secondo paragrafo, di « privilegio speciale » sembra opportuno indicare il riferimento al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075, per capire a quale privilegio speciale facciamo riferimento. Si tratta di una osservazione più formale che sostanziale.

Sull'articolo 5 non abbiamo osservazioni da fare.

All'articolo 6, invece, devo sollevare una questione sostanziale circa la formazione del comitato che deve amministrare i danari dello Stato. È necessario che esso sia formato in maggioranza da rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, introducendovi innanzitutto il rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, che è stato escluso certamente per una dimenticanza, ed il direttore generale del commercio interno, che riceve le pratiche e le esamina. Queste ultime arrivano al Ministero dell'industria e non possiamo pensare di costituire un altro carrozzone con uffici distaccati per amministrare questi fondi.

In riferimento, poi, al rapporto tra le rappresentanze dell'Esecutivo e le categorie, mentre vanno benissimo tre rappresentanti designati dalle organizzazioni delle cooperative, il Governo ha qualche perplessità sui due rappresentanti regionali, in quanto ritiene che uno possa essere sufficiente. Ritiene, inoltre, opportuno ridurre a due i rappresentanti delle organizzazioni nazionali del commercio per non creare dubbi sull'assegnazione, in quanto le associazioni esistenti nel settore sono due.

Per quel che riguarda il punto 2) del terzo comma, vorrei consigliare la sua abolizione perchè esso presuppone che il comitato abbia una struttura permanente, mentre le domande vanno presentate al Ministero dell'industria.

Il Governo ritiene poi che il limite del 10 per cento riservato al commercio all'ingrosso debba essere indicato per non rischiare, data l'entità dei finanziamenti, che in pratica qualcuno faccia la parte del leone.

Per quanto riguarda l'articolo 7, nel comitato che gestisce il fondo centrale di garanzia, riteniamo che ci debba essere posto per tre rappresentanti del Mediocredito e per uno dell'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti e aziende di credito; poichè il Mediocredito è anche l'ente elargitore dei finanziamenti e deve avere pertanto un'adeguata rappresentanza.

Siamo d'accordo, poi, sulla sostanza, dell'articolo 8, ma ci sono da risolvere alcuni problemi di aggiustamento per il funzionamento del Fondo centrale in sede tecnica.

All'articolo 10, è necessario correggere i termini. Invece di parlare di « mutuo », dire « finanziamento ».

Circa le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 11, sulle quali si è soffermato l'oratore, il Ministero delle finanze ci fa presen-

te l'opportunità di sostituire tutto il primo comma dell'articolo stesso. Non ci sarebbe neppure bisogno di fare riferimento alle leggi approvate recentemente, bensì sarebbe il caso di dire che ai tassi agevolati si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, onde evitare confusioni.

Concludendo, non ci sono assiomi e mentre il Governo è apertissimo alla discussione sulle osservazioni che sono state fatte, si augura che il provvedimento, per la sua urgenza, possa essere approvato quanto prima.

**P R E S I D E N T E.** Il testo delle variazioni al disegno di legge sarà valutato sia dal relatore che dai membri della Commissione.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato alla seduta che la Commissione terrà mercoledì prossimo, alle ore 10.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 12,25.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
Dott. GIULIO GRAZIANI